COPIA

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Martiri del Terrorismo n. 1 - 71038 Pietramontecorvino (FG) – *Tel*. +39 0881555020 – *Fax* +39 0881555189
Codice Fiscale 80003370717 – *Partita IVA* - 01191280716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 DEL 30/05/2023

OGGETTO: MODIFICA DISCIPLINARE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ED INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE.

L'anno **2023** il giorno **30** del mese di **maggio** alle ore **19:50** nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Domenico Alfonso ZUPPA	**Sì**	
Maria Consiglia FORTE	**Sì**	
Emilio FRESA	**Sì**	

TOTALE PRESENZE 3 TOTALE ASSENZE 0

Assiste Il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe RIZZA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza **Dott. Domenico Alfonso ZUPPA** nella qualità di **SINDACO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 30/05/2023

RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Lucia LA RICCIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 13 del 8/2/2023, la Giunta comunale, in ossequio alle indicazioni fornite dalle Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 12/2018 e dal parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018, ha disposto di istituire, attraverso una procedura trasparente, aperta e pubblicizzata, un elenco (short list) di avvocati e di studi associati professionali esterni, cui conferire incarichi di consulenza e/o di rappresentanza per conto del Comune di Pietramontecorvino, suddivisi per ambiti di competenza;

- con il sopracitato provvedimento, la Giunta comunale approvava il disciplinare di formazione ed aggiornamento dell'elenco (short list) di avvocati e di studi associati professionali esterni

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Legali n. gen. 84 del 21/2/2023 è stato approvato il relativo Avviso Pubblico, recante altresì il disciplinare di formazione ed aggiornamento del predetto elenco;

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Legali n. gen. 162 del 14/4/2023 è stato approvato l'elenco di avvocati (short list) per l'affidamento di incarichi professionali;

ATTESO CHE:

- il disciplinare di formazione ed aggiornamento dell'elenco *de quo,* all'art. 8, dispone sull'onorario da riconoscere al professionista a cui viene conferito l'incarico legale;

- sul punto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, tenuto a tutelare gli interessi della categoria, - alla cui attenzione questo Comune ha sottoposto l'Avviso Pubblico - ha rilevato, giusta verbale n. 5 del 6/3/2023, la contrarietà di alcune previsioni contenute nel precitato articolo con l'art. 13 *bis* della l. n. 247/2012 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*, invitando l'ente a modificarne i contenuti;

- in particolare, sono stati espressi rilievi con riferimento a:

  1) possibilità di riduzione dell'onorario al di sotto dei minimi tariffari;
  2) compenso per la domiciliazione a carico dell'Avvocato incaricato;
  3) riduzione del compenso in favore dell'Avvocato entro i limiti della liquidazione giudiziale se di importo inferiore, in caso di sentenza favorevole per l'ente;

CONSIDERATO, altresì, il recente intervento della legge 21 aprile 2023, n. 49, recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n. 104 del 5 maggio 2023), che rende obbligatorio per il professionista pretendere verso le PA ed i "clienti c.d. forti" un compenso equo, proporzionato alla prestazione resa e conforme ai parametri, abrogando espressamente l'art. 13 *bis* della l. n. 247/2012;

RICHIAMATO, in particolare, il contenuto dell'art. 3 della 21 aprile 2023, n. 49, a mente del quale: "*Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.*

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché' le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore; h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente. […]";

ATTESA, pertanto, la necessità di adeguare i contenuti del disciplinare di formazione ed aggiornamento dell'elenco (short list) di avvocati e di studi associati professionali esterni, al rinnovato impianto normativo, che assorbe, di fatto, i suesposti rilievi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, come da verbale n. 5 del 6/3/2023;

RIBADITO che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo specifico da parte del Comune, né alcun diritto del professionista in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

OMESSO il parere di regolarità contabile in atti, non comportando il presente provvedimento alcun onere a carico del Civico Bilancio;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati;

1. di **modificare** l’art. 8 del disciplinare di formazione ed aggiornamento dell’elenco di avvocati (short list) per l’affidamento di incarichi professionali, approvato con deliberazione n. 13 del 8/2/2023, come dal testo risultante dall’allegato “A” del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. per l’effetto, di **approvare** il disciplinare di formazione ed aggiornamento dell’elenco di avvocati (short list) per l’affidamento di incarichi professionali, approvato con deliberazione n. 13 del 8/2/2023, nel testo coordinato con la modifica intervenuta con la presente deliberazione, che parimenti si allega alla presente (Allegato B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di pubblicare** la presente deliberazione con i suoi allegati all’Albo pretorio on line, nonché sul sito internet dell’Ente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

> *4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*

Con voto unanime **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 01/06/2023	**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO** **Rosanna LONGO**

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

SINDACO	**SEGRETARIO COMUNALE**
f.to Dott. Domenico Alfonso ZUPPA	**f.to Dott. Giuseppe RIZZA**

R E F E R T O D I P U B B L I C A Z I O N E (N. 381)

Il sottoscritto **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/06/2023 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Addì 01/06/2023	**f.to Rosanna LONGO**

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

	SEGRETARIO COMUNALE
Addì 01/06/2023	**f.to Dott. Giuseppe RIZZA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.